
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Il Processo Telematico e la Responsabilità Professionale

Perugia 23.10.2014

Post eventum¹ di Patrizio GALEOTTI²

¹ Il giorno 23.10.2014, si è tenuto a Perugia, presso l'Università per stranieri, il convegno dal titolo "Il Processo Telematico e la Responsabilità Professionale. Novità, obblighi e problemi: come affrontarli e risolverli".

² Avvocato, Commissione Informatica Ordine Avvocati Bari.

Indice

- 1- Il rapporto tra Processo Civile Telematico e responsabilità professionale (Avv. Andrea PONTECORVO, componente del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense – CNF <http://www.fiif.it/>).
- 2- Il deposito degli atti e documenti nel Processo Civile Telematico (Avv. Francesco MINAZZI, cultore della materia di Informatica Giuridica presso Università degli Studi di Teramo - <http://francescominazzi.net/>).
- 3- Il mandato *ad litem* e il Processo Civile Telematico (Avv. Adriana AUGENTI, CSIG Bari, commissione informatica Ordine Avvocati Bari).
- 4- L'atto introduttivo e il deposito (Avv. Nicola GARGANO, Presidente AMADIR).
- 5- Le notificazioni in proprio via PEC (Avv. Luca SILENI, referente per l'informatica dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto).
- 6- L'avvocato " #PCT-ready " (Avv. Pietro CALORIO, commissione informatica Ordine degli Avvocati di Torino)
- 7- PCT aspetti deontologici normativi e pratici (Avv. Alessio PELLEGRINO, Componente del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense - CNF, Segretario della Commissione Informatica del CNF)

Nella stupenda cornice dell'aula magna dell'università per stranieri di Perugia davanti ad una platea di giuristi, oltre 200, si sono alternati molti relatori provenienti da ogni parte d'Italia, con l'abile direzione del 'maestro di sala' Avv. Stefano Bogini, il convegno ha fornito uno spaccato reale e concreto delle problematiche giuridico-deontologiche e tecniche del processo civile telematico e delle possibili soluzioni coerenti con doveri deontologici e di sicurezza professionale.

1- Il rapporto tra Processo Civile Telematico e responsabilità professionale.

(Avv. Andrea PONTECORVO)

Le tavolette d'argilla, il papiro, la pergamena, le tavole di legno con calce, quelle di cera, la carta su cui per secoli si sono scritti i documenti giuridici, la penna, l'inchiostro, i caratteri a stampa, la macchina da scrivere, così come oggi gli strumenti Telematici utilizzati per effettuare depositi, notifiche e comunicazioni a mezzo del computer utilizzando la rete internet, sono tutti strumenti tecnologici, figli di tecnologie diverse, a loro volta figlie di epoche diverse che si sono venute via via evolvendo di pari passo all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

I giuristi da sempre hanno utilizzato la tecnologia del periodo in cui operavano per svolgere il loro compito nel processo, così come le norme processuali e quelle sostanziali hanno implementato e regolamentato la tecnologia via via disponibile al servizio dell'uomo per adeguarsi alla realtà che dovevano disciplinare e nella quale venivano utilizzate.

Il processo civile, con l'introduzione della Telematica, ovvero di un sistema che fa uso di tecnologia informatica, diventa telematico, e gli operatori del processo, avvocati, giudici, cancellieri e consulenti, si trovano a dover affrontare e risolvere i problemi che la disciplina giuridica, sia processuale che

sostanziale, pone.

Sostanzialmente sono tre i profili normativi che interessano questa nuova realtà tecnologica: norme sostanziali, procedurali e tecnico-regolamentari. Questi tre profili per la loro frammentarietà e non omogeneità purtroppo creano seri problemi interpretativi. Questo a causa della mancata adozione di una nuova disciplina processuale a sé stante, propria per il PCT ed della scelta di riutilizzare le norme processuali preesistenti, scritte per un contenzioso fondato sulla 'carta', sul documento cartaceo. Il tutto aggravato dalla mancata disciplina omogenea del diritto sostanziale per tutti gli aspetti nuovi che hanno la loro origine dall'utilizzo delle nuove tecnologie.

Per aggiungere un esempio (*meramente personale dello scrivente*) si guardi al concetto di documento informatico, o di copia dello stesso, della sua riproduzione, di documento originale informatico, dei suoi contenuti sostanziali e della sua forma, della sua materiale costituzione. Possiamo notare infatti che invece di disciplinare il documento informatico firmato digitalmente con una normativa specifica, si è scelto di parificare il documento informatico alla scrittura privata cartacea e quindi legarlo alle conseguenze giuridiche che derivano dall'applicazione, alla scrittura privata, delle norme che la disciplinano, create per il documento formato su supporto cartaceo. Essendo ontologicamente due oggetti diversi, il documento informatico e quello cartaceo, ne derivano anche diverse conseguenze giuridiche sostanziali e processuali, così diverse che addirittura sono diametralmente opposte, con un effetto vanificante della utilità del documento informatico firmato digitalmente.

Se colui contro il quale viene prodotto in giudizio un documento informatico firmato digitalmente, che la norma parifica sul piano degli effetti giuridici, ad una scrittura privata (documento analogico a firma olografa), può disconoscere la sua firma digitale e chi ha prodotto il documento deve, come per la scrittura privata, proporre istanza di verifica, avremo un effetto processuale esattamente contrario a quello che era stato pensato per il documento cartaceo, per il quale una conseguente istanza di verifica si risolveva con una perizia calligrafica. Diversamente, per il documento informatico la contestazione si risolverebbe nella reale impossibilità di provare che la firma è imputabile effettivamente al suo sottoscrittore, che lo ha disconosciuto, poiché non c'è calligrafia da esaminare e la firma digitale è (semplificando) una stringa più o meno complessa di caratteri e numeri, un 'pin' associato ad un certificato elettronico. Il risultato, a fronte della impossibilità di provare il contrario, sarebbe che tutti disconoscerebbero un documento informatico firmato digitalmente quando fa comodo farlo, vanificandone in pratica il suo utilizzo nella vita di ogni giorno, nei rapporti giuridici conseguenti.

Riprendendo le fila della relazione dell'avv. Pontecorvo, alla luce della non omogeneità e inadeguatezza normativa, e della difficoltà a comprendere il linguaggio delle nuove tecnologie informatiche, oltre che del modo in cui le norme e i regolamenti stessi le descrivono e le disciplinano, ci si pone il problema se il PCT sia un problema in sé per sé e se lo è, di come ci si debba rapportare per risolvere il problema stesso.

Come professionisti, siamo tenuti ad accettare solo incarichi che possiamo espletare adeguatamente, salvo non violare sia norme deontologiche che di responsabilità civile, con grave pericolo per noi stessi ma anche e soprattutto per i nostri clienti, e certamente mettendo a repentaglio la funzione costituzionale dell'avvocatura, ovvero l'esercizio del diritto di difesa.

Per affrontare ogni problema, quindi anche quelli che pone il PCT, occorre avere il dominio della conoscenza, il dominio delle criticità e il dominio delle abilità. Ognuno di questi concetti attiene ad un aspetto specifico della nostra professione.

Il dominio della conoscenza vuol dire poter leggere una norma e un regolamento anche tecnico, comprendendone i contenuti; quindi se con il PCT i regolamenti e le norme contengono una nuova terminologia, per rappresentare nuovi concetti, che servono a disciplinare nuove fattispecie giuridicamente rilevanti che hanno a che fare con la nuova tecnologia e i nuovi rapporti che questa crea, un giurista non può prescindere dall'impegnarsi, orientando la sua formazione, a studiare e capire questa nuova terminologia necessaria a dominare la conoscenza dei nuovi oggetti, delle nuove materie, delle nuove procedure.

Il dominio delle criticità, viene di conseguenza, una volta acquisito lo strumento della conoscenza. Questo lo si può facilmente utilizzare per la comprensione delle criticità che il PCT pone, e una volta diventati 'padroni' dello strumento linguistico, concettuale che ci ha fatto comprendere e trovare la soluzione al problema, non resta che diventare dominus anche delle abilità necessarie (dominio delle abilità) ad applicare nella realtà le soluzioni culturali che riusciamo ad elaborare per i singoli problemi.

Questo approccio lo possiamo definire personale, e una volta affrontato il problema seguendo questo schema logico risolutivo, possiamo passare anche a comprendere le problematiche che pone il PCT dal punto di vista oggettivo, non soltanto soggettivo.

Ovvero il problema dell'omogeneità delle risposte risolutive ai problemi che pone, su tutto il territorio nazionale. Le nuove tecnologie informatiche, ci permettono di depositare e notificare ovunque ci troviamo, anche dall'estero, operando su tutto il territorio nazionale. Ogni tribunale, ogni ufficio giudiziario ha però problemi diversi a seconda della sua organizzazione e della sua localizzazione, e per questo, nel cercare di dare risposta a questi problemi, se con la tecnologia analogica fondata sull'uso della carta, si tendeva a creare protocolli e regole comportamentali di cortesia che potevano essere anche molto diverse tra di loro da una struttura giudiziaria ad un'altra, Oggi con le nuove tecnologie, perseverare su questa tendenza a fornire risposte disomogenee a problemi simili, costituisce un errore.

La delocalizzazione e la tecnologia informatica, permettono di unificare e risolvere in modo unitario i problemi, poiché fondamentalmente lo strumento telematico utilizzato è uguale in tutte le cancellerie, così come le attività necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie negli studi legali sono eguali per

tutti. Occorre quindi cercare di risolvere i problemi locali dando loro soluzioni omogenee, coerenti con le possibilità e le caratteristiche delle nuove tecnologie. Il linguaggio che dobbiamo parlare in qualunque tribunale, dal punto di vista della soluzione ai problemi che pone il PCT, essendo questi resi omogenei proprio dalle nuove tecnologie, dovrà essere a sua volta omogeneo, poiché altrimenti rispondendo alla delocalizzazione con soluzioni localistiche, se ne vanificano i benefici e se ne limitano illogicamente le potenzialità, ovvero il miglioramento della giustizia, la sua velocizzazione e la conseguente maggiore economicità.

Occorre aggregare le conoscenze diffuse, renderle omogenee, renderle coerenti con le caratteristiche degli strumenti tecnologici per potenziare al massimo i risultati che con questi si possono raggiungere.

Sorgono spontanee alcune considerazioni personali dello scrivente, a margine dell'intervento dell'Avv. Pontecorvo, per chiudere l'argomento suggerendo riflessioni propositive:

l'introduzione della tecnologia informatica nel processo non è un fenomeno nuovo, ma storicamente rappresenta il prosieguo di quanto da sempre è accaduto. Serva questo a far comprendere ai giuristi che ancora oggi rifiutano la tecnologia digitale nel processo, che non è il processo civile telematico come fenomeno, ad essere fuori dalle logiche della professione forense o di quella di magistrato o cancelliere, ma, al contrario, è chi non vuole adeguarsi e fa di tutto per impedire l'uso della tecnologia nel processo e nella professione, ad essere storicamente 'incoerente', e rischia di essere travolto dalla realtà che inevitabilmente, come sempre è stato, deve non solo usare la tecnologia, ma da questa viene inevitabilmente influenzata e costantemente modificata anche dal punto di vista dei rapporti tra le persone che poi diventano giuridicamente rilevanti e quindi vengono inevitabilmente disciplinati dal diritto positivo. Opporsi a questi processi socio-tecnologici vuol dire emarginarsi; al contrario, studiare il fenomeno nuovo e cercare di dominarlo, comprendendone le sue caratteristiche, permetterà di indirizzarlo verso un suo utile utilizzo come strumento che aiuta e facilita la soluzione dei problemi, impedendo che sia lo strumento a governare l'uomo con le conseguenze negative e imprevedibili che ne deriverebbero.

2- Il deposito degli atti e documenti nel Processo Civile Telematico

(Avv. Francesco MINAZZI)

Una volta affrontato in modo generale e metodologico il problema 'culturale' con cui ci si deve porre di fronte al PCT, si può più facilmente dedicare alla comprensione e soluzione dei problemi 'materiali' che questo pone, ad esempio quelli riguardanti il deposito di atti e documenti nel PCT.

Doveroso è prima di tutto avere chiaro il panorama normativo della disciplina del PCT, per poter poi comprendere (*il dominio della conoscenza*) gli aspetti materiali del deposito (*il dominio delle abilità*) in modo che le modalità siano coerenti con le norme e i regolamenti, superando i problemi che in sede applicativa queste pongono (*il dominio delle criticità*), anche molto tecnici e quindi ostici per la maggior parte dei giuristi con formazione solo 'umanistica' .

Di seguito la disciplina di riferimento della complessiva materia del processo civile telematico:

Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443); art. 15 Legge 15 marzo 1997 n. 59; DPR 13 febbraio 2001 n. 123 (Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile); Codice Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.); DM 17 luglio 2008; Legge 22 febbraio 2010 n. 24 (interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) ; DM 21 febbraio 2011 n. 44; DM 15 ottobre 2012 n. 209 (G.U. 05.12.2012 . Modifiche al DM 44/2011); Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (artt. 16 e 17 - convertito con la L. n. 221 del 17.12.2012 - G.U. del 18.12.2012 n. 294); Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (l'art. 19, ha apportato modifiche al DL 18.10.12 n. 179 modificando l'art. 16 e introducendo gli artt. 16 bis, ter e quater.); Specifiche tecniche 16.04.2014 (sostitutive del precedente provvedimento 18.07.2011) ; D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Il formato degli atti processuali e dei documenti, in particolare, nel Processo Telematico, è regolato dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005), dal Decreto Ministeriale 44/2011 recante le Regole Tecniche del PCT e dal Provvedimento DGSIA 16.04.2014, recante le Specifiche Tecniche del PCT.

L'art. 1 del CAD reca le definizioni di base, descrivendo, alla lett. p), il documento informatico come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", in contrapposizione al documento analogico di cui alla lett. p-bis), ossia "la rappresentazione NON informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Precisa, poi, l'art. 20, co. 1, CAD che "il documento informatico da chiunque formato" è valido e rilevante agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del CAD stesso.

L'art. 21 del CAD statuisce che "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria."

Documenti nativamente informatici (artt. 1, 20 e 21 CAD). Sono creati direttamente dall'avvocato in formato elettronico, tramite i consueti programmi di videoscrittura (MS Office, OpenOffice, LibreOffice, ecc).

Ai fini del successivo deposito telematico dell'atto, il documento redatto con un word processor, andrà convertito in un PDF privo di elementi attivi (art. 12 Regole Tecniche PCT) mediante esportazione o stampa virtuale.

L'atto in PDF va poi sottoscritto con la firma digitale ed acquisisce validità legale.

Individuato il concetto giuridico di documento informatico, passiamo adesso alla qualificazione delle copie nelle varie forme che la disciplina individua.

Le copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico sono trattate nell'art. 22, co. 2, CAD che recita: *“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”*.

Trattasi delle riproduzioni elettroniche di atti originariamente cartacei, tramite scansione.

Anche in questo caso è consigliabile ottenere un file PDF c.d. immagine, acquisendo il documento con lo scanner o con le app apposite per smartphone o tablet (es. DocScanner o Doc Scan). I documenti da allegare alla busta telematica, diversi dall’atto principale, tuttavia, sono ammessi anche in altri formati diversi dal PDF.

In assenza di declaratoria di conformità del PU, opera la presunzione di conformità di cui all’art. 2712 c.c., fino a disconoscimento.

Riguardo al formato degli atti, distinguiamo due ipotesi diverse: la notifica dell'atto dal deposito dello stesso mediante strumenti telematici.

Riguardo alla notifica l'art. 19 bis, comma 1 e 2, Specifiche Tecniche 16 aprile 2014, stabilisce che

qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato pdf e ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizione per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini.

Negli altri casi, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, devono essere privi di elementi attivi e possono essere solo in formato pdf .

Riguardo al PCT, l'avvocato può depositare due tipologie di atti, il cosiddetto atto del processo, ovvero l'atto costitutivo (citazione, ricorso), le memorie, le comparse e le istanze; e gli allegati intesi come documenti e quanto altro necessita alla istruzione della causa.

Per quanto riguarda l'atto del processo, o con terminologia pratica, l'atto principale del deposito, l'art. 11 DM 44/2011 e l'art. 12 delle citate Specifiche Tecniche, precisano che l’atto deve necessariamente essere un file PDF, ottenuto dalla conversione di un documento testuale (.doc, .odt, etc). Non è ammessa la scansione del cartaceo.

L’atto così formato deve essere poi firmato digitalmente, con struttura CADES-BES o PADES-BES.

La firma CADES-BES modifica l’estensione del file, aggiungendo la dicitura .p7m all’estensione originale (es. procura_alle_liti.pdf.p7m). Essa è apponibile a tutti i tipi di file, che, tuttavia, dopo la sottoscrizione, possono essere letti solo con apposito software (Dike, Arubasign, Firmacerta, etc.).

La firma PADES-BES non modifica l’estensione del file, ma aggiunge un segno grafico sul file con la dicitura “firmato digitalmente da (Tizio)”. Essa è

apponibile esclusivamente a file PDF, però dopo la sottoscrizione possono essere letti senza necessità di apposito software.

Per quanto riguarda invece gli allegati, l' art. 12 DM 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche, stabiliscono che questi vanno inseriti come documenti informatici. Ma sul piano strutturale sono consentiti nei formati pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml, msg, nonché nei formati compressi zip, rar e arj (questi ultimi purché contenenti file del primo gruppo).

Possono, pertanto, essere documenti nativamente informatici oppure documenti cartacei trasformati in file digitali.

Passando all'esame della giurisprudenza sul punto, questa è attualmente la situazione:

Tribunale di Roma, decreto 9.06.2014 Est. Dott. Saracino; Tribunale di Roma, decreto 13.07.2014 Est. Dott. Castaldo; Tribunale di Udine, decreto 17.06.2014; tutti si sono espressi per l'inammissibilità del ricorso depositato in formato pdf immagine.

Tribunale di Livorno, decreto 25.07.2014 Est. Dott. Pastorelli, per la stessa causale ha optato invece per la nullità del Decreto ingiuntivo.

A fronte di questa discutibile giurisprudenza, che in un momento di 'passaggio' dall'analogico al telematico, avrebbe dovuto tener in maggior conto la difficoltà di comprensione delle norme frammentarie e contenenti terminologia nuova e complessa che non faceva parte della 'cultura giuridica' della classe forense (che sta faticosamente ed a proprie spese cercando di coprire il gap di conoscenza ed esperienze, di manualità, che comporta l'uso massimo dello strumento informatico), si sta affermando una giurisprudenza più illuminata che, coerentemente con la disciplina processuale in vigore, tende a salvare comunque gli effetti dei depositi, permettendo il rinnovamento degli atti depositati in modo non coerente con le norme in vigore, ma pur sempre validi.

Il Tribunale di Vercelli, ord. 31.07.2014, ad esempio, giusto il disposto dell'art. 156 cpc, rilevato che le Specifiche Tecniche DGSIA non comminano nullità alcuna, essendo fonte subprimaria, ha dichiarato una mera irregolarità il deposito del PDF immagine.

Il Giudice, conseguentemente, potrebbe ordinare il rinnovo del deposito ai sensi dell'art. 182 cpc, invitando l'avvocato a "mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi". Così come sta avvenendo in casi sempre più ricorrenti e di cui non si ha notizia perché una rimessione in termini o un ordine di integrazione non è così appetibile per il 'gossip' giuridico come invece un decreto che dichiari l'inammissibilità o la nullità, rischiando di rovinare per sempre un cittadino e con lui il proprio difensore, senza che vi sia stata la commissione di un errore da giudicare come 'peccato mortale' nell'ordine delle gravità che si possono commettere professionalmente.

Vedasi per tutte Tribunale di Milano, ord. 24.09.2013 Est. Dott. Perozziello; in questo caso, infatti, il giudice, rilevato che il ricorso monitorio è stato depositato come documento scansionato, non rispettando le regole tecniche, ha fatto applicazione dell'art. 182 cpc (pur senza richiamarlo), invitando il

ricorrente ad effettuare un nuovo deposito telematico nel formato prescritto dalla normativa tecnica. Già nel 2013, pertanto, si è ritenuta la violazione delle forme una mera irregolarità, insuscettibile di incidere sull'ammissibilità dell'atto.

Una riflessione finale anche sulla dotta e completa relazione dell'avv. Minazzi, ci porta a rilevare che la magistratura deve cercare di avere, almeno in questo momento di grave disagio per gli operatori del diritto, un atteggiamento meno rigido e punitivo, poiché gli operatori del diritto come gli avvocati, devono essere incoraggiati all'uso delle nuove tecnologie nel processo se si vuole che il PCT si affermi velocemente e manifesti i suoi effetti positivi per l'intero sistema giustizia. In questa fase la giurisprudenza, più che punitiva, dovrebbe essere 'educativa' ed incoraggiante, sanzionando solo atteggiamenti e comportamenti palesemente dilatori o errati, e cercando negli altri casi, di tendere una mano a chi faticosamente sta cercando di adeguarsi, utilizzando lo strumento telematico.

3- Il mandato *ad litem* e il Processo Civile Telematico

(Avv. Adriana AUGENTI)

La tecnologia informatica si è introdotta ormai in ogni meandro della vita forense, dobbiamo prenderne atto, anche nelle modalità di rilascio del mandato, della procura speciale o generale, e di conseguenza nel modo con cui occorre produrla in giudizio, conservarla in studio.

Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore (art. 82 c. 2 c.p.c.) .

L'art. 16 bis DL 179/2012 (come modificato dal DL 90/2014, l. conv. 114/2014), sancisce che

"Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,.... "

Se una parte deve essere "precedentemente costituita", per poter procedere al deposito telematico di atti e documenti, avrà già depositato tradizionalmente il mandato, quindi il problema del mandato su documento informatico sembrerebbe ridimensionato. Oggi però già esiste l'obbligo di deposito telematico ad esempio per i Decreti Ingiuntivi. In questo caso quindi il problema si pone e va affrontato, e le abilità schematizzate ed illustrate dall'Avv. Pontecorvo tornano di nuovo di riferimento per la soluzione dei problemi che anche la sottoscrizione di un mandato informatico pone.

L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita (art. 23 c. 2 Nuovo Codice Deontologico Forense).

L'art. 83 del cpc stabilisce che *"Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura..... La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però*

congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.....".

Il codice di procedura civile detta quindi le modalità di composizione della procura, e le modalità di firma e di autentica. Dunque, la procura può essere rilasciata su un documento informatico, ovvero, secondo l'art. 1 let. p) del Codice dell'Amministrazione Digitale, su un documento che è " *la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti* ". Sul valore legale del documento informatico, l'art. 20 dello stesso codice precisa che " *Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.* "

Sono due le tipologie di documenti informatici che possono essere utilizzate per il rilascio di un mandato *ad litem*: un documento (nativo) di testo formato con il computer, firmato digitalmente dal cliente e poi autenticato dall'avvocato sempre mediante l'apposizione della sua firma digitale; oppure un documento cartaceo firmato dal cliente con la sua firma olografa, trasformato mediante scanner o macchina fotografica digitale in documento informatico. In questo secondo caso si registrano due differenti correnti dottrinarie: c'è chi ritiene che il documento firmato solo dal cliente possa poi essere riconosciuto con l'apposizione della firma digitale del professionista, e chi suggerisce, in mancanza di una norma specifica, di autenticare la firma del cliente mediante sottoscrizione olografa per autentica da parte dell'avvocato, e successivamente, dopo la trasformazione del documento analogico firmato da entrambi, in documento informatico, di firmarlo di nuovo con firma digitale da parte dell'avvocato.

Inoltre l'art 10 DPR 13 febbraio 2001 n. 123 (*Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti*) sancisce che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale .

A fronte di queste norme frammentarie e 'disseminate' lungo i tortuosi sentieri della procedura civile degli ultimi lustri, si creano situazioni in cui le 'abilità' diventano necessarie insieme alla prudenza. Prendiamo infatti il caso della

procura alle liti rilasciata per atto notarile 'informatico', rilasciata da un determinato soggetto (cliente, persona fisica o persona giuridica) a un determinato individuo (avvocato) per atto pubblico e per una generalità di atti. L'avvocato non può «autenticare» la firma di un notaio, ma ai fini del deposito telematico di questa procura, e la sua allegazione al fascicolo telematico è bene comunque apporre la firma digitale dell'avvocato che ha ricevuto l'incarico al fine asseverare la conformità all'originale della stessa, così come prescritto dall'art. 10 DPR 123/2001.

Analizzando adesso l'aspetto materiale del deposito della procura, sotto il profilo dell'abilità pratica, oltre che della conoscenza normativa e regolamentare, rileviamo che l'art. 83 stabilisce che *“.. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia...”*. Considerato che l'atto principale del processo, nel nostro caso il ricorso per decreto ingiuntivo (ma domani lo stesso discorso varrà anche per citazione e ricorso in genere quali atti introduttivi), deve essere in formato PDF (nativo) quindi non per scansione di un documento cartaceo, e che non deve contenere elementi di immagine, non possiamo far firmare un mandato a margine come tradizionalmente si fa sul cartaceo, ma possiamo farci rilasciare un mandato su un documento separato, che la legge considererà come in calce all'atto principale, se viene sottoscritto con firma digitale e congiunto mediante strumenti informatici, che nel caso del deposito sono identificati nell'inserimento del mandato e del ricorso nella stessa busta con la quale si effettua l'invio con la posta certificata alla cancelleria; busta identificata con un file che ha come estensione .enc, ma che, dopo le ultime specifiche tecniche, possiamo rinominare a piacere secondo le nostre esigenze di archiviazione dello stesso.

Già la giurisprudenza, nel lontano 2008, quando l'attuale normativa sul PCT ancora non era stata scritta, riconosceva giusta questa impostazione. Si pensi al Tribunale di Milano, con sentenza – Dott.ssa Simonetti – del 30 gennaio 2008: *“ Ritiene il Tribunale valida la costituzione in giudizio della ricorrente poiché la procura alle liti in quanto contenuta nella busta telematica è stata regolarmente prodotta in giudizio al momento della costituzione in giudizio della parte ricorrente; la circostanza che essa sia contenuta nella busta telematica unitamente al ricorso monitorio, busta firmata dall'avvocato con firma digitale, soddisfa il requisito della congiunzione materiale all'atto richiesta dall'art. 83...”*

Sempre la giurisprudenza è intervenuta su un altro punto discusso: Tribunale di Milano – Dott. Consolandi – 14 gennaio 2010:

“Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell'atto che conferisce la rappresentanza.

Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l'ufficio giudiziario l'art. 10 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante

apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. [...] La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica - in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo. Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica.....”

Infine Tribunale di Milano – Dott. Fascilla – 7 ottobre 2014:

“..... la prova che il legislatore abbia già considerato possibile il deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio risulta dall’art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti.

Il comma 3 di tale articolo prevede testualmente che «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale...»

Per chiudere la relazione dell'Avv. Adriana Augenti, con una riflessione, suggerita dalle sue conclusioni, la mancanza di una disciplina organica, di un codice di procedura civile telematico e di un codice civile telematico, si fa sentire anche sulla disciplina della procura, delle sue modalità di rilascio, essendo il deposito risolto dall'art. 83, così come la giurisprudenza formatasi dal 2008 ad oggi ci insegna. Ma la redazione della procura e la sua sottoscrizione soffrono sempre dei dubbi suscitati da una disciplina sulla portata della firma digitale, che non tiene conto che il documento informatico su cui è rilasciato il mandato ha caratteristiche formali e sostanziali che la sua natura digitale dissocia da quelli del documento analogico e dalle disposizioni nate per disciplinarlo. Si pone infatti il problema che fa discutere i giuristi, della portata di una firma digitale.

L'art. 21 del CAD co. 2 che prevede che *“...Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria....”*

L'art. 2702 cc sancisce *“ La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.”*

Dal combinato disposto dei due articoli c'è chi ravvisa un riconoscimento legale della stessa nel momento in cui l'ente certificatore all'uopo autorizzato dalla legge, certifica che tale dispositivo di firma digitale è stato rilasciato ad un determinato soggetto; quindi una firma digitale con certificato valido sarebbe da ritenersi legalmente riconosciuta come imputabile ad un determinato soggetto. Personalmente ritengo (nda) che questa impostazione non sia però coerente con la disciplina sul mandato, nella quale è richiesto espressamente che l'avvocato, nel firmare a sua volta, anche mediante firma digitale, asseveri non tanto l'originalità della firma in quanto tale, ma semplicemente il fatto che tale firma è stata apposta dal soggetto di cui

l'avvocato stesso ha accertato le generalità che risultano dal documento firmato, ovvero dal mandato stesso.

4- L'atto introduttivo e il deposito

(Avv. Nicola GARGANO)

Continuando l'esame degli atti informatici che vanno depositati telematicamente, affrontiamo adesso le problematiche dell'atto introduttivo.

L' art. 44 del D.L. n. 90 del 24.6.2014 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente, iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

A sua volta, l'art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/2012 e modificato dal D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014, precisa che:

"1. a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,....."

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis. (aggiunto D.L. 132 del 12 settembre 2014).

Le disposizioni sul deposito da parte dell'avvocato della nota di iscrizione a ruolo e degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557 (Titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, verbale di pignoramento e della nota di trascrizione) si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

9.ter A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di' appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche..."

Il processo telematico ci consente di depositare non solo gli atti telematici obbligatori ma anche ulteriori atti non previsti dalla legge come obbligatoriamente telematici, a condizione che nell'ufficio giudiziario il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni (avvocati e CTU) sia stato dichiarato tecnicamente possibile, ai sensi dell'articolo 35 del decreto ministeriale n. 44 del 21.2.2011 (Regole tecniche per l'uso delle PEC nel processo civile e penale), con decreto dirigenziale emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).

L'articolo 44 del DL 90/2014 prevede altresì che, prima del 31 dicembre 2014, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche, e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Tale formulazione sembrerebbe escludere la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, tutt'ora possibile solo in quei Tribunali provvisti di decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia emessi ai sensi dell'art.35 D.M. 21.2.2011 n.44, che contemplano l'attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) anche per quegli atti non previsti dalla legge come obbligatori.

Occorre quindi che l'avvocato, prima del deposito, si accerti, consultando il portale telematico del ministero, www.pst.giustizia.it, che siano stati emessi i decreti dirigenziali che, accertata la funzionalità delle strutture telematiche dei vari uffici preposti al ricevimento dei depositi telematici, ne dichiarino l'abilitazione.

Sul piano tecnico, non vi è alcun impedimento o filtro ostativo affinché gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio siano effettivamente depositati e successivamente accettati dal cancelliere che dovrà inserirli nel fascicolo informatico e sottoporli all'attenzione del magistrato.

L'art. 35 d.m. n. 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di accertare e dichiarare «l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio» e non legittima la stesura di un elenco di atti ammessi ed altri esclusi dal deposito. La ratio della predetta norma è da ricercarsi nella necessità, in un momento storico in cui il processo telematico non trovava uniforme applicazione nei tribunali italiani, di accertare la effettiva funzionalità delle infrastrutture informatiche dell'ufficio giudiziario, e dunque la idoneità a ricevere atti telematici secondo un esame di natura tecnica e non certo giuridica.

Non sussiste alcuna motivazione tecnico-giuridica che impedisca di estendere la facoltà di deposito telematico a tutti gli atti e in tutti procedimenti civili,

contenziosi, di volontaria giurisdizione ed esecutivi, in ragione anche delle recenti modifiche, apportate in sede di conversione del d.l. 90, agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui se ne esclude l'applicabilità nell'eventualità di deposito telematico.

D'altra parte, anche dalla circolare Ministero della Giustizia 27.6.2014 si ricava che l'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l'abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell'art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico.

Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta. Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell'atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice.

Di conseguenza, non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l'abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11.

La giurisprudenza sul tema si è equamente divisa, tra contrari:

- 1) [Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22.07.2014](#)
- 2) Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15.07.2014
(<http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000069410/Deposito telematico dell atto di costituzione in giudizio Si consiglia il rispetto dell elenco di atti riportato nei decreti.html>)
- 3) Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014
(<http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683>)
- 4) Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014
(<http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989>)

e favorevoli:

- 1) Tribunale di Milano, sez. IV Civile, ordinanza 7.10.2014
(<http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/8/0000067035/Tribunale di Milano sez IV Civile ordinanza 7 ottobre 2014.html>)
- 2) Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014
(<http://francescominazzi.net/2014/09/26/pct-trib-di-vercelli-ammesso-il-deposito-telematico-di-qualsiasi-atto-anche-in-formato-non-consentito/>)
- 3) [Tribunale di Bologna, ordinanza 16.7.2014](#)
- 4) [Tribunale Brescia, sez. lav., ordinanza 7.10.2014](#)

Hanno optato per la rimessione in termini:

- 1) [Tribunale Perugia, ord. 17.01.2014](#)
- 2) [Tribunale di Bergamo, Ordinanza 10.7.2014](#)

Passando ora all'esame del deposito, dopo aver firmato gli atti, il programma, il redattore della busta per il deposito, ci chiederà di confermare la creazione della busta, che verrà inviata all'indirizzo PEC del tribunale utilizzando come mittente l'indirizzo PEC dell'avvocato depositante che deve essere l'indirizzo comunicato ed implementato nel REGINDE, altrimenti il deposito non sarà valido.

Una volta effettuato l'invio, riceveremo almeno quattro messaggi di ritorno, il primo è il messaggio con cui il nostro gestore di posta elettronica certificata ci comunica dell'avvenuta presa in carico del nostro messaggio spedito; il secondo è il messaggio che viene dal gestore di posta del ministero, che ci avverte dell'avvenuta presa in consegna del nostro deposito. È questo il messaggio importante che dovrà contenere anche l'allegata busta .enc con i nostri documenti depositati.

L' art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/2012 modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell'11 agosto 2014, al comma 7 precisa infatti che: *" Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile "*.

Alla stregua dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Ord. N.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini "a ritroso" (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Una volta effettuato il deposito, un primo controllo viene effettuato dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia in grado di segnalare le seguenti anomalie che invalidano il deposito che dovrà dunque essere ripetuto:

- 1.l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE; l'avvocato deve verificare l'effettiva presenza dei suoi dati nel ReGIndE ed eventualmente provvedere presso il proprio ordine di appartenenza
- 2.Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche; verificare la versione del redattore utilizzato.
- 3.la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita; ridurre la dimensione degli allegati ripetendo le scansioni utilizzando una risoluzione più bassa. Superata la predetta fase vengono invece effettuati i successivi controlli automatici che, se positivi consentiranno senza indugio il deposito da parte del cancellerie.

Gli errori invece si dividono in tre categorie:

- 1.WARN: anomalia non bloccante, si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (es: atto depositato fuori termine)
- 2.ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio

ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (es: certificato di firma scaduto, numero di ruolo errato);

3.FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (es: atto principale mancante, busta indecifrabile). Nei primi due casi il deposito verrà inoltrato comunque al tribunale di destinazione che potrà accettarlo o rifiutarlo.

Possono verificarsi casi 'patologici' che richiedono una soluzione ottimale e coerente con la logica e la ratio del processo, in generale, non solo telematico. L'articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio, non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale dal codice di procedura civile. Quindi basterà che il deposito avvenga con qualche tempo di anticipo per avere possibilità di rimediare in caso di problemi, con un altro deposito corretto.

Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito siano scaduti e l'avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) (o peggio solo della ricevuta di accettazione (RdA) al Tribunale di destinazione. Ai sensi dell'art. 13 delle regole tecniche infatti l'atto si intende ricevuto nella data e ora riportata sulla ricevuta di consegna tuttavia l'atto, seppur depositato nei termini, non potrà essere posto a conoscenza del giudice e della controparte fino all'intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto accessibile l'atto sulla consolle del magistrato e su Polisweb.

In casi come questi è sempre auspicabile che il giudice intervenga con una rimessione in termini che tuteli anche il diritto di difesa della controparte.

La circolare del Ministero della Giustizia 27.6.2014, ha affrontato il problema delle anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico, disponendo che l'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 DM 44/2011) preveda che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

Ad ogni buon conto, dopo ogni deposito, anche se si ricevono le quattro pec di ricevuta, è consigliabile andare a verificare su pst.giustizia.it il fascicolo telematico da cui devono risultare i documenti depositati, controllandone anche l'integrità, sarà la prova definitiva del buon esito del deposito.

Una considerazione a margine dell'intervento dell'Avv. Gargano, per chiudere la sua relazione con una riflessione. Come si vede, ogni problema che pone il PCT ha un minimo comune denominatore, la necessità di una norma specifica per regolamentare un processo che non è, dal punto di vista dei principi generali che lo governano e lo rendono necessario per affermare la giusta applicazione della legge a situazioni conflittuali, diverso da quello che si è venuto costruendo nei secoli passati fino allo strumento che oggi è trattato nel cpc e nelle leggi speciali che lo riguardano, ma è semplicemente un processo fatto con strumenti per loro natura diversi, con tecnologie diverse da quelle che erano usate quando si sono scritte le norme dell'attuale cpc. Se allora la procedura è stata scritta per adattare la carta, la penna, agli scopi del processo, anche oggi si dovrebbe continuare sulla stessa strada, ovvero adattare le norme che governano l'uso delle nuove tecnologie, alle loro caratteristiche formali, strutturali e materiali, che le rendono diverse e non governabili con le vecchie norme attualmente in vigore.

5- Le notificazioni in proprio via PEC

(Avv. Luca SILENI)

L'art 3 bis della L.53/1994 sancisce la possibilità di effettuare notificazioni via PEC, esclusivamente nei confronti di soggetti titolari di casella di Posta Elettronica Certificata censita in un pubblico registro, e la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

L' art.16 ter D.L.179/2012 precisa che, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. Ovvero :

l' INI-PEC ; il Registro PP.AA.; il Registro delle Imprese; il RegIndE, mentre per l'IPA che è pur sempre un pubblico elenco, non essendo stato menzionato nella disciplina per le notifiche, non vi è certezza, per cui meglio evitare per non cadere in possibili eccezioni di nullità della notifica.

Gli strumenti tecnici necessari per effettuare la notifica in proprio con la PEC, sono la firma digitale, la casella di Posta Elettronica Certificata censita nel ReGinDe, la procura alle liti, la conoscenza dell'indirizzo PEC del destinatario censito in un pubblico registro.

Riguardo alla firma digitale, sul mercato ci sono molte tipologie, vari tipi di supporti come smart card, che si usano mediante lettori da collegare al computer, oppure token con collegamento USB più versatili e pratici da usare.

Per quanto riguarda la Posta Elettronica Certificata, l'avvocato deve spedire la notifica mediante l'indirizzo PEC che ha inviato al proprio ordine e che è stato

inserito nel REGINDE.

La procura alle liti, ex art.18 DM 44/2011, si considera apposta in calce all'atto, qualora sia inserita all'interno del medesimo messaggio PEC. La procura alle liti, come ogni altra copia informatica per immagine che venga inserita all'interno del messaggio PEC, dovrà essere oggetto dell'asseverazione di cui al comma 4°art.18 DM 44/2011 e, quindi, di un'attestazione di conformità da inserirsi nella relata di notifica firmata digitalmente. Nel caso sia rilasciata su documento informatico firmato digitalmente dal cliente, basterà che venga controfirmata digitalmente anche dall'avvocato.

Il contenuto di una notifica telematica effettuata dall'avvocato deve obbligatoriamente contenere:

La Relata di notificazione; l'atto/atti da notificarsi; la Procura alle liti rilasciata dall'assistito.

L'oggetto riportato nel messaggio PEC dovrà essere obbligatoriamente:
" *notificazione ai sensi della legge n.53del1994* "

La relata di notifica va redatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a)il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b)[gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto];
- c)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e)l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f)l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g)l'attestazione di conformità .

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Qualora l'Avvocato provveda alla notificazione di atti e provvedimenti digitali scaricati dai registri digitali di cancelleria, potrà scaricare il documento ed attestarne la conformità alla copia informatica presente nei registri suddetti, senza pagare alcun diritto di rilascio per la copia autentica.

L'attestazione di conformità, per prassi consolidata, si redige all'interno della relazione di notificazione. Il potere di autentica è previsto dall'art.16 bis comma 9 bis del D.L.179/2012 convertito con la L.221/2012.

La notifica si perfeziona, per il notificante, con la generazione della ricevuta di accettazione; per il notificato, con la generazione della ricevuta di consegna. La ricevuta di consegna salvata in formato .eml o .msg, può, in virtù delle nuove Specifiche Tecniche, essere depositata nel fascicolo di riferimento con modalità telematicamente.

L'art.19 bis, ult. co., prevede che l'atto notificato sia inserito nella busta telematica, specificando che le ricevute di accettazione e consegna relative ad

ogni destinatario vanno inserite come allegati.

La L.53/94, all'art.9, co. 1Bis, consente di provare l'avvenuta notifica mediante deposito di copia conforme (analogica) del messaggio PEC, dei relativi allegati e di entrambe le ricevute di accettazione e consegna.

A tal fine, il medesimo articolo autorizza l'avvocato notificante ad estrarre copia analogica di questi documenti ed asseverarne la conformità all'originale ex art.23 CAD.

La L.11.08.2014,n114, ha aggiunto all'art.9 il comma 1ter, secondo cui:

«In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma1-bis»

Riguardo agli orari nei quali è possibile effettuare una notifica telematica, la legge 11 agosto 2014, n.114 ha, in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90, aggiunto l'art.16 septies al D.L.18ottobre2012, n.179, a mente del quale:

"La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21,00 la notificazione si considera perfezionata alle ore 7,00 del giorno successivo."

6- L'avvocato " #PCT-ready "

(Avv. Pietro CALORIO)

L'incontro di Perugia aveva come obiettivo principale quello di dare ai colleghi un quadro il più completo possibile delle problematiche del PCT, tenendo conto però che il primo problema dell'avvocato, quando deve operare con la tecnologia, è quello di imparare a conoscerla, e quindi a capire il significato dei termini che questa utilizza. Il linguaggio da sempre è stato lo strumento culturale per eccellenza, è la prima tecnologia che l'uomo ha utilizzato per comunicare, per creare rapporti giuridici, per conservare e per tramandare concetti, contratti, accordi, dichiarazioni.

L'avvocato Calorio molto intelligentemente allora ha presentato quello che semplificando si può chiamare il "il mantra del PCT" , infilando uno dietro l'altro con ritmo crescente decine e decine di termini particolari descrivendone il significato e il corretto utilizzo. Può sembrare una cosa strana, ma in realtà si inserisce in quella 'tradizione' professionale che vuole, in ogni studio, accanto ai codici di uso giornaliero, la presenza del rassicurante vocabolario della lingua italiana vicino a quello dei termini giuridici. Oggi non può mancare anche quello dei termini informatici.

Questo intervento si lega a doppia maglia con l'intervento dell'Avv. Pontecorvo che ha aperto il convegno, poiché per avere il dominio della conoscenza, il dominio delle criticità e il dominio delle abilità, non si può prescindere dal dominio delle parole e del loro significato. Così ecco una panoramica abbastanza esaustiva dei termini minimi che un avvocato oggi deve imparare a conoscere ed usare, quantomeno per potersi rapportare con i tecnici informatici cui deve sempre più spesso affidare il proprio sistema informatico,

ed anche per poter dominare da solo e pienamente la propria attività senza doverla delegare a terzi rinunciando alle proprie prerogative e mettendo a rischio i dati del proprio studio e dei clienti. Una panoramica anche di piccoli ma preziosi consigli per diventare dominus della tecnologia e non essere dominati.

Informarsi serve per evitare fregature e riuscire a capire ; per essere "#PCT_ready" non occorrono migliaia di euro, il computer puo' e deve essere un alleato (non un nemico); se si è informati, è più facile stipulare alleanze con consulenti informatici (irrinunciabili anche in strutture medio-piccole), reingegnerizzare l'attività intorno allo strumento informatico, e non viceversa (Herbert Simon docet).

-Elettronico: relativo al "settore della fisica che studia i fenomeni di emissione e propagazione degli elettroni [...]";

-Informatico: riguardante la "scienza applicata che studia le modalità di raccolta, di trattamento e di trasmissione delle informazioni mediante elaboratori elettronici";

-Digitale: in elettronica e in informatica, tutto ciò che viene rappresentato con numeri o che opera manipolando numeri (contr. "analogico", sin. "numerico");

- Telematico: relativo alla "disciplina che nasce dalla necessità di unificare metodologie e tecniche delle telecomunicazioni e dell'informatica per realizzare il trasferimento a distanza delle informazioni e delle elaborazioni".

- Smanettare" con pazienza (non c'è niente di "esoterico" nell'uso del computer, non serve essere tecnici informatici).

La postazione può fungere da "server", vuol dire che con questa si possono gestire , archiviare, dati condividendoli con altri computer o dispositivi digitali, rendendo molto più veloce il lavoro.

- Monitor grande (24" almeno), o anche due (sostituire i CRT!!!), la grandezza del monitor permette di scrivere testi e al contempo consultarne altri aperti sempre davanti a noi, da cui attingere dottrina e giurisprudenza, o semplicemente da cui copiarne i contenuti e concetti già espressi nei nostri atti, scritti per questioni analoghe. Permette di consultare le banche dati giuridiche mentre si scrivono gli atti, senza dover ogni volta aprire e chiudere il documento su cui si sta lavorando. Questo permette di affaticare molto meno la mente e di poterla concentrare tutta nello sforzo intellettuale creativo che dovrebbe caratterizzare ogni nostra produzione. La professione è cultura, ma anche fantasia e libertà, comprimerle per seguire le procedure di apertura e ricerca vuol dire rinunciare a molta della nostra potenzialità professionale (nda).

La RAM, HDD, servono ad elaborare i dati e di solito insieme alla scheda grafica, e alla capienza del disco rigido su cui è installato il sistema operativo, insieme alla potenza del processore, a determinare la velocità di lavoro del

computer; se questi elementi non sono ben disposti, se la memoria cache non è equilibrata e libera, il computer potrebbe rallentare la velocità diventare anche molto lento, delle volte basta intervenire su questi elementi senza spendere cifre impossibili per ridare nuova vita al pc.

Altro elemento importante ma non determinate è il lettore DVD, che servirà per visionare documenti salvati su tali supporti, o addirittura usare tali supporti per salvare e conservare i documenti di archivio.

Il monitor di un portatile, per poterci lavorare senza troppo sforzo, dovrebbe avere almeno 13 pollici di diametro, che rappresentano il miglior compromesso tra portabilità-leggerezza e visibilità.

Il tablet, può essere utile, ma nessuna tastiera touch può oggi sostituire la praticità lavorativa della tastiera fisica .

Quando si stipula un contratto telefonico e per l'uso della rete internet, occorre scegliere un contratto business poiché in caso di problemi garantisce una migliore protezione giuridica, anche se occorre sempre stare molto attenti agli SLA (Service Level Agreement); alle tempistiche di intervento in caso di guasti. Importante è verificare "banda minima garantita" e assicurarsi un "paracadute" (access point compatibile con chiavette, cellulare in hotspot, tethering): "non funziona Internet" non è più scusante valida per chiedere una rimessione in termini a seguito di un mancato deposito.

Oggi la tecnologia deve servire per ridurre la carta, non per aumentarla. Per risparmiare sulla assistenza è utile anche valutare le soluzioni a noleggio (meditando bene sul plafond).

La dematerializzazione, va vista in una ottica strategica complessiva e non "a spot": creare un equivalente informatico del fascicolo cartaceo diventa sempre più necessario ed utile, soprattutto perché in futuro il fascicolo telematico sarà esclusivamente fatto, in tribunale, con documenti informatici.

Imparare ad usare strumenti adeguati alle necessità dello studio per velocizzare il lavoro, quindi abbandonare lo scanner a piano di lettura e sostituirlo con una multifunzione che stampi anche fronte retro, per documenti lunghi e bozze preferire la stampa di opuscoli che permettono il risparmio di inchiostro e di carta.

Attenzione ai certificati CNS e di firma che sono nella smart card / chiavetta per la firma digitale, sono a scadenza e tale scadenza va tenuta ben presente perché il certificatore che li ha rilasciati non è tenuto per contratto a comunicarcene la scadenza, rischiamo così di trovarci a firmare documento con certificati scaduti rendendoli del tutto inutilizzabili.

La cosa migliore è avere più dispositivi di firma digitale per diminuire il rischio che si rompano proprio quando dobbiamo depositare un documento in scadenza, il rinnovo può comportare anche qualche giorno, e il termine del deposito o della messa in mora può trascorrere senza che possiamo rispettarlo.

Sistema operativo, Browser web, Client di posta elettronica, Antivirus, Word processor, fogli di calcolo, Redattore PCT, Tool vari (editing PDF, ecc.), Internet Explorer, Mozilla Firefox , Google Chrome , antivirus, server, client, browser.....

solo alcuni dei termini con cui dobbiamo entrare in piena confidenza se vogliamo continuare ad essere dominus del nostro studio.

Messa così può sembrare una missione impossibile, e invece non è così difficile poter avere un rapporto soddisfacente con questa terminologia, certo è che se vogliamo continuare a fare la professione, non possiamo far finta di ignorare che questi termini ne fanno ormai parte integrante ed ogni giorno descrivono la maggior parte delle nostre attività professionali.

Per chiudere con una battuta , personale da commentatore, non si può pensare di guidare un'auto senza conoscere il codice della strada, e senza sapere come si ingrana una marcia in avanti o la retromarcia, possiamo forse ignorare che cosa è un alternatore, ma se per far andare lo studio dobbiamo affidarci ad un 'autista' che sappia solo lui, come funziona il pc, noi perdiamo il dominio dei nostri dati e sulla professione, non è una cosa che si può risolvere nascondendola a noi stessi.

7- PCT aspetti deontologici normativi e pratici.

(Avv. Alessio PELLEGRINO)

Uno degli aspetti poco conosciuti, ma fondamentale, che riguarda l'introduzione delle tecnologie informatiche nella professione legale e in particolare l'entrata in vigore del PCT, attiene ai profili deontologici e pratici che ne derivano per l'avvocato.

Chi fa formazione sa bene quante volte colleghi spazientiti dalla difficoltà, o dalla pigrizia, di apprendere aspetti tecnologici del deposito, della conservazione della notifica, ad un certo punto sbrottano dicendo che loro non sono tenuti a studiare l'informatica e che quindi un processo telematico se deve esserci deve tener conto che noi siamo giuristi e non tecnici informatici. Sbagliano perchè per avere una conoscenza minimale di come funziona un computer e la posta elettronica, non vuol dire dover essere informatici, e perchè come abbiamo detto sopra, nella relazione dell'avv. Pontecorvo, la storia li smentisce, ma anche perchè il non conoscere le regole che disciplinano l'esercizio del deposito di un atto o di una notifica, o della firma digitale equivale a non essere professionalmente preparati a svolgere la professione.

L'avv. Pellegrino, ha affrontato l'argomento evidenziando come la Legge 31.12.2012 n. 247, preveda che *"L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ... norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti."*

il nuovo codice deontologico in vigore da pochi giorni, all'art. Art. 14 prevede che L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Secondo l'articolo Art. 15 del codice deontologico, l'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Appare evidente quindi come il non sapere come usare gli strumenti ordinari del proprio lavoro, espone l'avvocato a rischi deontologici abbastanza elevati, così come lo espone a richieste risarcitorie di clienti che dalla sua impreparazione possono ricevere un danno, come nel caso di un termine non rispettato per incapacità di utilizzare lo strumento informatico per un deposito regolare.

La formazione in materia informatica diventa importante e fondamentale, dal momento che la tecnologia informatica entra a far parte dello studio legale in modo ormai sempre più coinvolgente ed irrinunciabile.

Se prendiamo le notifiche in proprio, in particolare quelle telematiche, la grande libertà operativa che queste danno, per essere facilmente espletabili stando comodamente chiusi nel proprio studio, non deve però farci dimenticare che non ne possiamo abusare, infatti l'art. 58 disciplina così tale comportamento: *il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.*

Anche se occorre precisare che la portata dell'articolo 58 è limitata al solo caso dell'abuso, restandone escluso il mero errore, nell'esercizio della facoltà di notifica in proprio prevista dalla legge.

Altri problemi potrebbero derivare dall'uso di sistemi di archiviazione e condivisione on-line, il cosiddetto cloud, dal momento che se si inseriscono i dati dei propri clienti in server di cui non conosciamo l'ubicazione, e di cui non possiamo controllare la sicurezza anche dal punto di vista della loro protezione sui dati, e della visibilità degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati, rischiamo di violare oltre a norme deontologiche anche quelle della tutela dei dati personali che ci espongono sia a sanzioni penali che amministrative e alla possibile richiesta di risarcimento del danno anche ex art. 2050 del codice civile, oltre al danno morale.

In chiusura, possiamo dire che le relazioni ci hanno dato un quadro abbastanza completo dello stato dell'arte dell'introduzione delle tecnologie informatiche nel sistema giustizia, e nell'attività forense, e ha fatto prendere ancor più fortemente della immediata necessità di una disciplina organica e specifica sia processuale che sostanziale di nuovi istituti e procedure che affrontino e risolvano i problemi usando un nuovo linguaggio e termini adeguati, capaci di esprimere concetti complessi coerenti con le necessità degli strumenti tecnologici e la loro natura informatica e telematica.